

Violenza sessuale di gruppo – reato autonomo – contributo causale del compartecipe – presenza il loco – differenza dal concorso nel reato di violenza sessuale – sufficiente il mero accordo

Ai fini della configurabilità della fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 609 octies C.p. (reato necessariamente plurisoggettivo proprio) non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, neppure essendo necessario che i componenti assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e al momento in cui tali atti vengano compiuti anche da uno solo dei correi, atteso che la determinazione di quest'ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo. Proprio tale presenza distingue la commissione di atti di violenza di gruppo dal concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis C.p.: per la configurabilità del primo reato non è sufficiente l'accordo delle volontà dei partecipi al delitto, ma è necessaria la simultanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione dell'azione criminosa. (Nel caso di specie, la vittima veniva palpeggiata sul seno e in generale sul corpo, denudata ed invitata da due degli aggressori a calmarsi e non opporsi agli atti sessuali, e poi dall'imputato veniva toccata in mezzo alla gambe priva delle mutande.)

N. 1690/10 R.G. Trib. Coll.

N. 776/14 Reg. Sent.

N. 772/08 R.G.N.R.

Data deposito _____

N. _____ Reg. eseC.

Data irrevocabilità _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Novara composto da:

Dr. Gianfranco PEZONE
D.ssa Marta CRISCUOLO
D.ssa Alessia ALBERTONE

Presidente Est.
Giudice
GOT

nella pubblica udienza del 16/5/2014, con l'intervento del P.M. in persona del S.Procuratore della Repubblica d.ssa Irina Grossi, dell'Avv. Giovanni Agnesina, del Foro di Novara, di ufficio, per l'imputato,
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX; - libero –

CONTUMACE

IMPUTATO

Vedi foglio allegato

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

per il capo A), assoluzione ex art. 530 co. 2°, per non aver commesso il fatto;
per il capo B), assoluzione ex art. 530 co. 2°, perché il fatto non costituisce reato;
per il capo C), concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.

L'Avv. G. Agnesina per l'imputato: per i capi A) e B), si associa alle richieste del PM; per il capo C), condanna al minimo della pena con concessione dei benefici di legge.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

All'esito dell'udienza preliminare, in data 9.11.2010, il GUP in sede emetteva il decreto con il quale veniva disposto il giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione collegiale, nei confronti di XXX in ordine ai reati indicati in epigrafe.

Sulla mancata comparizione dell'imputato si procedeva a pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, venivano escussi – quali testimoni – G., Q., G. Stefania, T. e E., nonché, sull'accordo delle parti, venivano acquisiti i verbali di S.I. rese da S. e B.P. e la relazione neuropsichiatrica redatta da quest'ultimo su C.A..

All'udienza del 9.4.2013, modificata la composizione del collegio giudicante, in via preliminare, dato atto della omessa dichiarazione della contumacia dell'imputato e della ragionevole mancata conoscenza del dibattimento da parte dello stesso, è stata disposta la rinnovazione della citazione di XXX XXX José.

All'udienza 14.6.2013, dichiarata la contumacia dell'imputato, previa rinnovazione dell'ammissione dei mezzi di prova, su espresso accordo delle parti il Tribunale ha dichiarato l'utilizzabilità di tutti gli atti istruttori assunti in precedenza, con riserva della difesa di integrare gli esami dei testi già escussi.

Sicché, sono stati sentiti C.P.M.a, M. P., M. J.C. e T. , e, sull'accordo delle parti, è stato acquisito il verbale di S.I. rese da C.C..

Indi, esaurita l'istruttoria, previa indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 511, co. 5°, C.p.p., il P.M. ed il difensore dell'imputato hanno svolto la discussione finale, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Tribunale ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine di giorni sessanta.

Osserva il Collegio che, alla luce delle emergenze probatorie, XXXva diC.to colpevole limitatamente ai reati ascrittigli ai capi sub B) e C) della rubrica.

Invero, in punto di fatto, l'attività istruttoria ha esitato quanto segue.

C.A. – nata in Romania il 17.7.1994 – sentita con modalità protette con l'ausilio della psicologa in sede di incidente probatorio svoltosi all'udienza del 27.6.2008, diC.va che fino al mese di gennaio/febbraio 2008 aveva intrattenuto una relazione sessuale con J.P. che terminava allorché si fidanzava con , ragazzo residente in Trecate le cui generalità aveva letto sull'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio (provvedimento a carico dell'odierno imputato).

Ella conosceva quest'ultimo ragazzo il giorno dei fatti descritti sub B), allorché, verso metà del mese di gennaio 2008, aveva appuntamento con J.il quale doveva ritornare a casa dell'amico I, sita in zona Madonna Pellegrina, per controllare il buon esito del tatuaggio che si era fatto fare la settimana prima alla presenza della stessa A..

Sicché, verso le h. 15.00, costei si recava al capolinea del pullman n. 7 di corso Vercelli ove si incontrava con J.e il suo amico , insieme ai quali si recava nell'abitazione di I..

Colà, dopo aver parlato un po', i tre ragazzi cominciavano a fumare sigarette che confezionavano con hashish frammisto a tabacco poi rollandole nella cocaina, ed a sniffare con il naso strisce di cocaina.

A., che in passato aveva due o tre volte fumato hashish, soprattutto su invito di J.fumava insieme agli altri cinque o sei volte tali sigarette che quest'ultimi si passavano tra loro, così assumendo per la prima volta anche un po' di cocaina usata per confezionare gli spinelli.

Inoltre, tutti e quattro i giovani bevevano delle birre.

Dopo un poco, poiché le girava la teste e non riusciva a tenere gli occhi aperti, la P.O. si metteva sul letto che si trovava nel soggiorno dove stavano i tre ragazzi.

Successivamente, J.si metteva vicino a lei per cui, spente le luci, i due giovani consumavano un rapporto sessuale, mentre e I. si trovavano sul divano più grande posto nell'altra parte della stanza.

Terminato l'atto sessuale, i tre maschi preparavano altre canne con l'hashish "rollate" nella cocaina che fumavano unitamente alla P.O..

Indi, quest'ultima – sempre sotto gli effetti della droga che solo il giorno dopo sfumavano – si sdraiava su un lato del letto sul quale, al lato opposto, era seduto I..

Ad un certo punto, J. si poneva vicino a lei, e spente le luci, cominciava a toccarla dappertutto aprendole i pantaloni, mentre I. le toccava il seno e la pancia, mettendo le mani sotto la maglietta della ragazza cercando di toglierla.

Da subito, poiché non voleva avere rapporti con persone diverse da J., A. reagiva dicendo “No, aiuto, lasciatemi in pace” dimenandosi per far capire a I. che non voleva essere molestata sessualmente da lui, spostandogli continuamente le mani con cui lui ripetutamente la toccava.

Indi, la P.O. cercava di proteggersi mettendosi addosso le coperte per non farsi toccare, ma J. le diceva “Stai tranquilla, stai tranquilla, rilassati ...”, mentre I. aggiungeva “Non vogliamo farti del male, ti vogliamo far provare solo piacere”.

Sicché, J. le sfilava con la forza i pantaloni fino a rompere un bottone (cfr., ritrazioni fotografiche) e poi, nonostante la reazione della ragazza, le venivano tolte le mutande, il reggiseno e forse anche la maglietta.

Poco dopo, rimasta completamente nuda nella parte inferiore del corpo, , visto quanto stava accadendo, si alzava dal divano più grande e si poneva su quello più piccolo posto vicino al letto, cominciando a toccare anche lui la ragazza nelle parti intime, mettendo le mani in mezzo alle sue gambe.

A quel punto, completamente spaventata ed avendo compreso che i tre giovani volevano avere contemporaneamente rapporti sessuali con lei, A. reagiva dimenandosi violentemente, persino sferrando calci, gridando “lasciatemi stare”, per cui alla fine i tre giovani cessavano di molestarla.

La P.O. evidenziava che quando si sedeva vicino a lei sul letto, J. le mostrava un coltellino che aveva sempre con sé, dicendole “guarda com’è la punta”.

Quando poi ella si alzava dal letto per rimettersi le scarpe notava una piccola ferita sul piede, che prima non aveva, sulla cui origine non sapeva fornire una spiegazione certa (cfr., ritrazione fotografica).

Rivestitasi, dopo circa 15 minuti, la ragazza se ne andava accompagnata da J. e , riprendendo il pullman al capolinea n. 7.

La sera del 29 o 30 gennaio 2008, facendo ritorno dalla lezione di danza, A. incontrava casualmente presso la Stazione, per cui, dopo aver brevemente conversato e bevuto un the al bar, i due si baciavano e si scambiavano i numeri delle proprie utenze telefoniche.

Uscita da scuola il giorno dopo, la P.O., accendendo il cellulare, constatava che le aveva inviato un SMS con cui le diceva di volerle bene e che voleva stare con lei.

Contenta di ciò, la P.O. contattava l’imputato fissando un appuntamento presso la Stazione, intrattenendosi poi tutto il pomeriggio con lui, prima della sua programmata partenza per Napoli.

Allorché l'imputato si trovava ancora a Napoli, il giorno 6.2.2008 A. scappava di casa di per cui, allorché gli comunicava tale evento, l'imputato spaventato, la redarguiva invitandola a tornare a casa.

La P.O. decideva quindi di dormire a casa di un amico di origine albanese, e il giorno dopo, 7.2.2008, andava in Stazione a prendere che aveva fatto precipitoso ritorno a Novara.

I due si recavano in treno a Vercelli, ove facevano visita al cugino dell'imputato.

A casa di costui esclusivamente l'imputato e il cugino fumavano marijuana.

Poi, allorché il cugino si allontanava dall'abitazione, e A. consumavano rapporti sessuali.

Anche quella sera i due consumavano altro rapporto sessuale a casa del cugino di .

Verso le h. 13,00/14,00, A. e l'imputato facevano ritorno a Novara, per cui, mentre quest'ultimo rimaneva con i suoi amici in corso Vercelli, la P.O. si recava a casa sua per prelevare i vestiti, sapendo che a quell'ora la mamma sarebbe stata assente.

Successivamente, A. e giravano per la città e, verso le h. 19,00, si recavano a casa di I. ove vi erano anche alcuni amici.

Colà, la P.O. se ne andava a letto, mentre gli altri giovani bevevano e fumavano.

Nella notte ella aveva ancora rapporti sessuali con .

Il giorno successivo la P.O. andava a scuola ove parlava con il Preside.

All'uscita dalla scuola, ella si rivedeva con l'imputato con il quale girava insieme per la città, poi facendo ritorno a casa di I.; successivamente, lei e uscivano di nuovo, recandosi al vicino campo di baseball ove incontravano gli amici sudamericani di J..

In quel contesto, esclusivamente l'imputato e gli amici di J.fumavano della marijuana portata da Napoli da .

In effetti, quel giorno la P.O. non fumava alcunché, tranne un "tiro" che faceva alla presenza dell'amica allorché qualcuno diceva a J.che stava fumando "Ma a noi non ci lasci niente?".

Successivamente, ritornata a casa di I., compreso che le FF.OO. la stavano cercando pure contattando le utenze telefoniche dei suoi amici, alla fine lo stesso I. si spaventava invitando la P.O. a tornare a casa.

Sicché, l'accompagnava dalla madre.

A. precisava che era perfettamente a conoscenza della sua età e che anche I. sapeva che lei aveva 13 anni, siccome glielo aveva detto il giorno il cui J.era andato a casa sua per farsi fare il tatuaggio.

Della vicenda relativa all'aggressione sessuale perpetrata dai tre ragazzi, A. si era sommariamente confidata con l'amica .

Successivamente, ella continuava ad avere sporadici contatti telefonici con fino poi a cessare ogni tipo di rapporto.

Infatti, allorché ritornava a casa dopo la fuga, intervenivano i CC che la interrogavano mettendola sotto pressione.

Stanca per l'intera vicenda, alla fine ella prendeva un massiccia dose di sonniferi per tentare il suicidio, e poi si addormentava nella vasca da bagno.

La madre si accorgeva di ciò e la portava al Pronto Soccorso dove le praticavano le cure del caso.

Dopo essere rimasta in ospedale per circa un mese, dal 10 febbraio fino al 10 marzo 2008, e a seguito di alcuni episodi di minaccia connesse alle indagini scaturite per le vicende occorse, ella non aveva più voglia di frequentare nessuno dei predetti giovani del gruppo, per cui i rapporti con costoro si diradavano fino a cessare del tutto.

In sede di incidente probatorio avanti al GIP c/o il Tribunale per i Minori di Torino, in data 13.1.2009, A.C.raccontava che i primi rapporti sessuali li aveva avuti in prossimità del mese di aprile 2007 con tale M..

Un giorno, trovandosi a casa di amici insieme ad altri ragazzi, ad un certo punto lei e M., unitamente ad altra coppia, si allontanavano per andare a casa della P.O. per consumare i rapporti sessuali.

Sennonché, l'altra ragazza (T.), di appena 11 anni si metteva a piangere e se ne andava, per cui rimanevano gli altri tre.

Nonostante la presenza dell'altro ragazzo, spinta da M. la P.O. acconsentiva al suo primo rapporto sessuale anche se dopo piangeva perché pentita di averlo fatto in quel modo.

Ancorché non vi fossero state perdite ematiche, quella era la prima volta che lei aveva rapporti sessuali per cui non era vero quanto poi sostenuto in giro dal ragazzo.

Successivamente, ella aveva ancora rapporti sessuali con M..

Dall'estate 2007 A. aveva una relazione sessuale con P. J. che terminava con i fatti descritti sub B).

In particolare, per come emerge dalla acquisita verbalizzazione in forma riassuntiva, la P.O. descriveva i fatti occorsi a casa di I. in modo conforme a quanto sopra riportato, aggiungendo alcuni ulteriori dettagli in ordine alla diretta assunzione sulla lingua di cocaina, all'utilizzo di strumenti erotici durante il rapporto consumato consensualmente con J.(“... un pene di gomma ... J.me lo ha mostrato dopo dicendomi ‘Guarda cosa ti ho infilato!’”), e che quest'ultimo, quando l'aveva vista spaventata al punto che stava mettendosi a piangere dopo aver detto continuamente “basta”, metteva fine alla molestia collettiva perpetrata insieme a I. durata circa una decina di minuti.

Ella poi aggiungeva che una volta aveva fumato con .

Il dr. B.P. – medico neuropsichiatria in servizio presso l'Ospedale di Novara – diC.va ai CC di Novara in data 25.2.2008 che, il 10.2.2008, a seguito di un gesto anticonservativo, C.A. veniva

ricoverata in Ospedale per cui, pur cosciente e un po' rallentata, veniva sottoposta a lavanda gastrica (cfr., note della Clinica Pediatrica del 11 e 14 febbraio 2008, con allegati esiti degli esami biologici).

In sede di analisi psicodiagnostica il dr. Bailo evidenziava che la P.O. appariva avere una buona dotazione intellettuale, una struttura di personalità adattata per molti aspetti solo in superficie alla realtà, una povertà interna di strumenti psichici alla base della capacità di tollerare la frustrazione, di procrastinare la soddisfazione dei bisogni, di riflettere su strategie adeguate per raggiungere i propri obiettivi.

Segnatamente, la difficoltà di tollerare sentimenti di depressione, ansia e frustrazione, a causa della sua fragilità narcisistica, la esponeva a passaggi all'atto in cui non riusciva più a tenere conto delle conseguenze delle sue azioni.

In tali dinamiche entrava in gioco anche un intenso bisogno di relazione simbiotica sessualizzata con una persona dedita completamente a lei, con le caratteristiche di una figura paterna a cui ella era disposta a sacrificare tutto.

Il rapporto con le figure femminili appariva conflittuale a testimonianza di un rapporto insoddisfacente con la figura primaria di accudimento, con conseguente ricerca esasperata di partner maschili.

Il tentativo di suicidio maturava in un momento di disperazione quando la ragazza si sentiva allontanata dall'unica persona per lei importante in quel momento, e cioè il suo ragazzo: le pareva che non avesse più senso vivere (cfr., amplius, relazione del 20.2.2008 agli atti).

Il M.llo CC G. ha dichiarato che il giorno 8.2.2008, alle h. 17,20, il Prof. T., Preside della Scuola media frequentata dalla P.O., accompagnava in Caserma la studentessa T. la quale riferiva che, dopo essere stata con A. vicino al fiume Ticino, nei pressi del Ristorante "La Quercia", ad un certo punto quest'ultima si allontanava e le inviava un SMS con cui le manifestava la sua intenzione di suicidarsi.

Altro simile messaggio era stato inviato al Preside.

Pur nutrendo dubbi sulla ricostruzione dei fatti rassegnata dalla ragazza, poiché effettivamente emergeva che da due giorni la P.O. si era allontanata da casa venivano prontamente attivate le ricerche anche a mezzo della Croce Rossa e delle Unità cinofile.

Inoltre, i CC contattavano telefonicamente il gruppo di amici frequentato dalla P.O., ed in particolare i sudamericani, creando allarme ed agitazione tanto che poi A. faceva ritorno a casa ammettendo di avere organizzato quella messinscena.

Successivamente, per dissapori con la mamma la ragazza effettivamente poneva in essere un atto anticonservativo per cui la madre, trovatala nella vasca da bagno, la conduceva subito in Ospedale per le cure del caso.

In ordine alle vicende sessuali che P.O. aveva raccontato, i CC acquisivano alcuni elementi di riscontro.

In particolare, veniva individuata la casa novarese di tale I., nonché identificato quest'ultimo, veniva documentato fotograficamente il piccolo taglio che aveva sul piede, venivano sequestrati i pantaloni jeans e fotografato il bottone rotto durante la violenza subita.

Nel corso del ricovero in Ospedale spesso la ragazza chiedeva il sostegno dei CC perché le pervenivano messaggi di minacce da parte del gruppo di giovani che aveva denunciato.

Q., premesso di aver conosciuto casualmente all'E giosire la P.O., ha riferito che un giorno costei lo incontrava in città e gli chiedeva di trovarle un appoggio perché era scappata di casa.

Ella era in compagnia di un'amica di origine sudamericana, appariva serena e non spiegava le ragioni di quella sua decisione.

Sicché, egli si prodigava per farla ospitare presso l'amico S. ove si tratteneva una sola notte.

Q. ha poi aggiunto che la P.O. gli aveva detto che avrebbe compiuto 16 anni il mese successivo e che, ciò nonostante, le raccomandava di fare ritorno a casa perché era ancora troppo piccola.

Altro non ha saputo dire il teste.

S., sentito dai CC in data 25.2.2008, confermava la versione resa da quest'ultimo, riferendo che verso le h. 21.00 circa del 6.2.2008 riceveva una telefonata dal ragazzo albanese nominativamente indicato in Bledi che gli chiedeva di ospitarlo per una notte.

Sicché, egli si presentava con una ragazza di origine rumena di nome Ada, asserendo che si trovava con lui perché aveva perso il treno e non poteva fare ritorno a casa.

I due subito si recavano in un stanza messa a disposizione da S. ove dormivano senza togliersi i vestiti.

Il giorno dopo i due se ne andavano senza mai più farsi vedere o sentire.

G. Stefania, premesso di avere conosciuto, tramite T., A.C. nel 2007, allorché frequentava la terza media, ha dichiarato che un giorno a casa sua, dopo aver giocato e sentito della musica, A. e tale M. se ne andavano via e poi, per come riferitole da A. medesima, consumavano un rapporto sessuale a casa sua.

Successivamente, lo stesso M. le confermava personalmente di avere fatto sesso con la P.O., precisando che, a suo parere, quella non era la prima volta perché non aveva notato alcuna perdita di sangue.

Successivamente, A. le confidava che per due giorni aveva avuto perdite ematiche dopo quel primo rapporto sessuale.

T. , premesso di aver conosciuto A.C.in quinta elementare diventando la sua migliore amica, ha dichiarato che i rapporti familiari di costei erano a volte conflittuali come solitamente avviene tra madre e figlia.

Un giorno, la madre la chiamava dicendole che la P.O. si trovava in ospedale dopo averla trovata in bagno.

Precedentemente, A. era scappata di casa, ma non aveva affatto l'intenzione di suicidarsi.

Ella riceveva un messaggio allarmante per cui, unitamente al Preside e alla Polizia, si recava a Cameri per cercarla.

Con specifico riferimento ai rapporti sessuali consumati dalla P.O., la teste ha precisato che la prima volta avveniva allorché c'era anche lei.

Infatti, nel maggio del 2007, trovandosi insieme ad altri ragazzi a casa di MM., ad un certo punto le due ragazze si allontanavano con Micheal e N. per recarsi a casa di A..

T. avrebbe dovuto avere rapporti con N., ma poi, sentendosi troppo piccola (12 anni), si rifiutava nonostante A. insistesse per “perdere la verginità insieme”, per cui se ne andava lasciando lì gli altri tre.

Il giorno dopo la P.O. le confidava di aver consumato il suo primo rapporto sessuale con M..

Per come riferitole da A., verso metà gennaio del 2008, un mercoledì verso le h. 19,00, ella aveva rapporti sessuali con J., I. e , precisando di essere consapevole di ciò.

Successivamente, la madre di C., cioè M. P., le diceva che J.le aveva confidato di aver avuto un rapporto consenziente con A., e poi costei, sotto gli effetti di droga e dell'alcol come i tre ragazzi che si trovavano a casa di I., aveva rapporti sessuali contemporaneamente con costoro, poi orinandosi addosso.

Per quanto a sua conoscenza, nel gennaio/febbraio 2008 XXX era il fidanzato di A. alla quale, tuttavia, piaceva molto anche J..

A seguito di contestazione del PM, T. ha confermato che, per quanto a sua conoscenza, J.aveva sempre addosso “fumo” che vendeva a terzi al costo di €. 10,00 per quattro canne, costituendo un sicuro riferimento per i consumatori

Inoltre, dopo aver negato di aver mai visto o saputo che avesse ceduto droga alla P.O., a seguito di contestazione, T. ha confermato che durante la falsa fuga di A., l'imputato - se ricordava bene - prendeva un canna da cui faceva un tiro la P.O., mentre lei rifiutava.

Risentita, T. ha riferito che A. le aveva confidato di aver avuto più rapporti sessuali con allorché stavano insieme.

Inoltre, la P.O. le diceva che in occasione dei fatti accaduti a casa di I., dopo avere avuto un rapporto sessuale con il suo fidanzato, tutti e tre i ragazzi che si trovavano a casa, e cioè J., I. e , volevano fare l'amore con lei, anche se poi non erano riusciti a consumare il rapporto sessuale.

A. precisava che a casa c'era droga (canne o spinelli), per cui anche lei era "fumata e sballata".

La P.O. non precisava chi detenesse o avesse portato a casa di I. la droga.

E. ha confermato l'episodio avvenuto nel 2007 a casa di A., allorché unitamente a costei, a T. e a M., si recava per consumare rapporti sessuali.

Senonché, , con cui lui avrebbe dovuto avere il rapporto sessuale, si spaventava e se ne andava via, mentre la P.O. e M. consumavano un rapporto sessuale nella stanza al buio, alla presenza del teste che, girato con le spalle alla coppia, era intento ad utilizzare il cellulare.

C.P.M.a - madre della P.O. – ha riferito che nel gennaio/febbraio 2008 la figlia scappava di casa facendo ritorno dopo due giorni.

In particolare, un giorno ella riceveva un messaggio da A. che le diceva che avrebbe dormito da un'amica non meglio identificata, per cui, preoccupata, si recava dal Preside prof. T., con il quale la figlia aveva un rapporto confidenziale, per chiedere eventuali notizie.

Il Preside la rassicurava dicendole di attendere fino al giorno dopo, ma la mattina successiva la ragazza passava da scuola ribadendo che sarebbe rimasta fuori casa.

Ad un certo punto, la mamma, che frattanto inutilmente cercava di contattare telefonicamente la figlia, riceveva un SMS da costei che l'avvertiva che si sarebbe buttata nel lago.

Sicché, subito la teste avvertiva il Preside e poi le FF.OO..

A quel tempo i rapporti tra lei e la figlia erano piuttosto conflittuali, perché la ragazza studiava poco e faceva tardi la sera di talché, a volte, la mamma la puniva.

La fuga appariva quindi un affronto alla madre, quale reazione alla sua condotta poiché la P.O. voleva essere libera da ogni interferenza o limitazione materna.

Successivamente, A. seguiva un percorso di sostegno psicologico.

La teste nulla aveva mai saputo dei rapporti sessuali della figlia che, sul punto, evitava di parlare con lei.

Una sera, conversando con la mamma di C. – amica della figlia – a cui lamentava le cattive abitudini di A., la donna le confidava che quest'ultima aveva avuto rapporti sessuali con tale J..

La teste ha poi confermato che una volta, trovandosi al supermercato, aveva notato che mancava un bottone ai pantaloni jeans della figlia, ma non era in grado di ricordare quale spiegazione avesse dato quest'ultima.

Durante il ricovero in Ospedale dopo il tentativo di suicidio, la figlia riceveva minacce telefoniche e una volta, a dire di costei, la mamma di uno dei ragazzi coinvolti nella denuncia aveva cercato di investirla con la macchina.

C.P. ha poi aggiunto che la figlia le aveva detto dopo l'episodio della fuga che una volta J.aveva cercato di aggredirla ed era intervenuto in suo aiuto , ragazzo di cui ella era "innamorata persa" tanto che "per qualsiasi cosa veniva detta contro di lui erano guai, per cui anzi dovevo stare attenta".

M. P. – madre di C., amica della P.O. – ha diC.to di essere venuta a conoscenza degli abusi perpetrati in danno di A. direttamente da J.D.V., ragazzo da lei conosciuto fin da bambino, figlio di una sua amica, nonché amico del figlio.

Ritornata da Santo Domingo, J.e altri amici venivano spesso a casa sua per intrattenersi anche a mangiare.

Sicché, un giorno, venuto a casa per cercare il figlio della teste, il giovane con orgoglio (come a dire "mi sono divertito") cominciava a confidarle tutto ciò che aveva fatto con A., lasciando esterrefatta la donna che, ascoltando quelle vicende, rifletteva persino su quella che poteva essere la sorte della figlia, siccome quasi coetanea della vittima ("poteva essere anche la mia bambina che le succedesse una cosa del genere").

Segnatamente, vantandosi, J.le raccontava di aver condotto A. in un appartamento di un amico, ove trovandosi in tre ragazzi, oltre la P.O., "... ci siamo divertiti, abbiamo bevuto ... abbiamo fatto l'amore, dopodiché io ho fatto un segno, ho chiamato e poi ho fatto un altro segno e ho chiamato l'altro ..." affermando di aver fatto l'amore di gruppo.

Infatti, specificava il giovane "abbiamo fatto l'amore con lei tutti e tre", baciandola e accarezzandola, "... poi c'era un vibra grande, gliel'abbiamo messo pure dentro, lei si è fatta la pipì addosso", aggiungendo molti altri scabrosi particolari degli abusi sessuali nei confronti della ragazza che era ubriaca e non cosciente.

M. Perdomo, quindi, parlando con la mamma della P.O. le diceva di stare vicino alla figlia, facendole capire che quest'ultima aveva avuto una storia a sfondo sessuale.

La figlia C.aveva una volta confidato alla teste che la stessa A. nel mese di marzo/aprile 2007 aveva avuto rapporti sessuali con un ragazzo ecuadoriano di nome M., allontanandosi con lui dalla casa di MM., insieme a e ad altro ragazzo.

Successivamente A. si innamorava di J.con il quale aveva spesso rapporti sessuali per come riferitole dalla figlia C..

M. J.C.– figlio di M. Perdomo Ana -, premesso che J.e XXX erano due vecchie sue conoscenze, ha riferito che entrambi piacevano alla P.O. che ad un certo punto si fidanzava con .

A volte, egli sentiva la mamma e la sorella C. discutere dei rapporti sessuali che A. aveva avuto con J..

La mamma gli confidava quanto a lei riferito da J. in ordine ai rapporti sessuali che aveva avuto contemporaneamente ad altri due ragazzi con A..

C.C., escussa dai CC di Cameri il 23.2.2008, dopo aver riferito in dettaglio l'episodio del rapporto sessuale consumato da A. con il giovane ecuadoriano M. nel marzo 2007, allorché insieme a e N. lasciavano la casa di MM. per recarsi a casa della P.O., riferiva che successivamente quest'ultima aveva numerosi rapporti sessuali con J., ed una volta, per come ammesso da entrambi, anche con il fratello della di C. nte, e cioè J.C..

Il 22.1.2008, appena tornata dalla Calabria, prima sua madre e poi T. le raccontavano, in momenti diversi, che A., un mercoledì del mese di gennaio, aveva avuto rapporti sessuali con J., e I. (detto "il diablo").

Sia A. che i tre ragazzi si erano ubriacati, per cui i tre ragazzi insieme facevano l'amore con lei, baciandola, toccandola e compiendo altri atti sessuali.

Ella veniva a sapere che la madre aveva sporto denuncia per tali fatti perché A. asseriva di essere stata violentata.

Sentita telefonicamente, A. riconosceva di avere messo nei casini J., per cui, avvisatolo, quest'ultimo diceva a C. che era stata la P.O. che aveva voluto fare l'amore con tutti e tre, e cioè con lui, e I..

Incontrato sabato sera 16.2.2008 alla discoteca novarese "Folies", C. lo avvertiva della denuncia sporta a suo carico, consigliandogli di non venire più a Novara per evitare rischi.

* * * * *

Così sinteticamente ricostruiti i fatti di causa, ritiene il Collegio che è possibile pervenire alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato esclusivamente con riferimento ai reati sub B) e C) della rubrica.

Invero, giova anzi tutto rilevare che la primaria fonte di accusa è costituita dalla deposizione della P.O. la quale ha riferito in sedi diverse, anche a distanza di tempo dall'originario racconto rilasciato agli Inquirenti (di C. zioni rese in separati incidenti probatori), il grave episodio accaduto a casa di I. un mercoledì pomeriggio di metà gennaio 2008 e la successiva relazione sessuale e amorosa con XXX, contestualizzando i fatti alle sue passate relazioni sessuali e alla sua difficile vicenda

personale e familiare, che la conducevano ad un tragico gesto anticonservativo dopo una breve fuga da casa.

Orbene, costituisce *jus receptum* che la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può essere, pure da sola, assunta come fonte di prova sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (cfr., ex multis, Cass. pen. sez. I, 11.6.2013 n. 33267; Cass. pen., sez. III, 26.10.2011 n. 2358; Cass. pen., sez. III, 5.4.2007 n. 14182; Cass. pen., sez. III, 20.11.2008 n. 43339).

Segnatamente, sotto il profilo sistematico va evidenziato che le diC.zioni di un testimone ove anche si tratti della persona offesa, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltretutto avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le diC.zioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone.

Pertanto, ferma la necessità di sottoporre ad attento vaglio critico la deposizione della P.O. – ancorché nel caso di specie non vi sia stata costituzione di parte civile - non è per converso necessario che la stessa debba trovare conferma in rigorosi riscontri oggettivi (cfr., Cass. pen., sez. IV, 1.2.2011 n. 19668; Cass. pen., sez. VI, 20.12.2010 n. 4443).

Ed anzi, in ordine alla sufficienza della sola deposizione della P.O. a fondare un giudizio di responsabilità penale, va detto che spesso il Supremo Collegio ha riaffermato il principio proprio in riferimento a delitti a sfondo sessuale, caratterizzati quasi sempre dal contrasto tra le versioni dell'imputato e della vittima, dall'assenza di testimoni diretti - trattandosi di reati commessi quasi sempre in circostanze ignote a terzi -, nonché, spesso, di altri elementi di prova (cfr., ex multis, Cass. pen., sez., III, 5.6.2013 n. 40610; Cass. pen., sez. VI, 14.4.2008 n. 27322; Cass. pen., sez. III, 21.2.2000 n. 1911).

In particolare, in materia di testimonianza C.d. debole (*rectius*, vulnerabile) non c'è dubbio che il Giudice debba “esplorare” il contesto in cui i fatti si sarebbero verificati e le condizioni ambientali, sociali e culturali in cui la vicenda si colloca, oltre che chiarire in quale ambito e con quali modalità sia maturata la prima rivelazione della vittima ovvero la decisione di sporgere denuncia.

Va anzi tutto apprezzata l'attendibilità estrinseca del teste, tenendo presente che il maggior coinvolgimento emotivo di tale P.O. non significa *ex se* che il diC.nte sia animato da rancore o desiderio di rivalsa o vendetta.

Invero, non può tacersi che i reati a sfondo sessuale comportano rispetto agli altri crimini una maggiore violazione ed un più intenso svilimento della sfera più intima della persona, che pertanto possono indurre ad una più forte emotività.

Sicché, onde inquadrare correttamente la forte sofferenza cui è spesso portatore la vittima occorre esaminare con precisione il contesto in cui sono accaduti i fatti, le condizioni in cui è maturata la decisione di denunciarli, le genesi e le modalità della prima rivelazione.

L'attendibilità intrinseca della testimonianza va apprezzata e misurata, come sempre, sotto il profilo della verosimiglianza, linearità, logicità, coerenza e precisione, nonché della ricchezza dei particolari riferiti.

Alla valutazione di attendibilità concorrono poi gli elementi risultanti dalla complessiva istruttoria svolta, ferma restando che – come detto – essi non devono assumere rilievo di riscontri ex art. 192 co. 3° e 4° C.p.p., sebbene costituiscono unicamente delle conferme all'attendibilità della di per sé autosufficiente fonte accusatoria.

La natura e portata di tali conferme esterne è naturalmente influenzata dal fatto che i reati in materia sessuale non vengono praticamente mai commessi in presenza di estranei, di guisa che non vi potrà mai essere un testimone “oculare”, sebbene le conferme, ove sussistenti, saranno parziali o indirette (come, ad es., le confidenze raccolte da un amico o un parente che, pertanto, non solo potranno contribuire a circostanziare i fatti per come ad essi riferiti, ma prima ancora potranno costituire garanzia della spontaneità e immediatezza del narrato).

Inoltre, la valutazione delle diC.zioni della persona offesa deve necessariamente essere effettuata considerandole nella loro globalità, e non può certo ridursi nell'estrapolazione di singoli brani dal contesto generale e nella loro analisi finalizzata ad evidenziare incongruenze o imprecisioni che, se collocate all'interno di un ambito più ampio, non inficiano minimamente la loro consistenza ed il loro valore probatorio (cfr., sulla esclusione della possibilità di una valutazione frazionata delle diC.zioni della persona offesa in tema di reati sessuali Cass. pen., sez. III, 18.11.2013 n. 46184; Cass. pen., sez. III, 8.6.2010 n. 21640; Casspen., sez. III, 6.12.2006 n. 40160; Cass. pen., sez. III, 12.10.2006 n. 34110).

Tanto premesso, pur richiamata la particolare prudenza che si impone nel vagliare la deposizione proveniente da una persona minore, direttamente coinvolta nelle vicende in questione, non c'è dubbio che l'assoluta precisione e convergenza delle circostanze, modalità e termini degli eventi riferiti anche a distanza di molti mesi dall'occorso (GIP c/o il Tribunale per i Minori), e la significativa genuinità delle diC.zioni rassegnate a distanza di solo qualche mese in forma protetta al GIP in sede, alla presenza della psicologa, in modo lucido, accorto e senza eccessi, rendono ampia ragione della credibilità della P.O. per la gravidanza, logicità e coerenza del racconto.

Peraltro, non deve sfuggire che, al di là della giovane età, la P.O. – già in età adolescenziale e dotata di precoce esperienza in campo sessuale - deve essere considerata come persona senz'altro capace di percepire e riferire fatti e situazioni semplici, quali quelli descritti, senza che possano concretamente sorgere dubbi di rielaborazioni fantastiche o di non corretta ricostruzione degli eventi.

Per come accaduti e ricostruiti gli eventi, non possono in alcun modo porsi riserve o ipotizzarsi equivoci, atteso che i fatti riferiti sono di assoluta pregnanza nella loro specifica valenza sessuale.

Inoltre, deve rimarcarsi come la minore nutrisse pacificamente un forte sentimento amoroso e di riconoscenza verso XXX, tanto che il suo gesto anticonservativo va correlato anche al suo allontanamento, indotto presumibilmente dalla denuncia sporta dalla madre dopo il tentativo di suicidio della figlia, per i prevedibili rischi sanzionatori dovuti alla relazione sessuale con la minorenne (cfr., in particolare, deposizioni di C.P.M.a e del dr. Bailo).

Sicché, certamente è da escludersi ogni ipotesi di ritorsione o persecuzione da parte della ragazza nei confronti dell'imputato, che, per converso, aveva per lei costituito un forte punto di riferimento psicologico e affettivo, tanto da lasciarsi coinvolgere in una intensa e appassionata storia sentimentale e sessuale.

Piuttosto, stante la sua fragile personalità (cfr., relazione neuropsichiatria), il percepito "abbandono" in cui si era venuta a trovare, unitamente al conflittuale rapporto con la madre, la spingeva al gesto estremo del tentato suicidio per cui, in quel traumatico contesto soggettivo, disvelava spontaneamente alle Autorità la propria vicenda personale senza alcun secondo fine.

Di scarso significato è il fatto che nella verbalizzazione riassuntiva dell'incidente probatorio tenutosi avanti al GIP c/o il Tribunale dei Minori venga omissivo ogni specifico riferimento alla condotta di XXX durante le fasi della violenza occorsa a casa di I., atteso che in quella sede l'A.G. doveva focalizzare l'accertamento dei fatti a carico di altri soggetti, così trascurando di puntualizzare quale fosse stato lo specifico comportamento dell'odierno imputato.

Orbene, rileva il Collegio che la ricostruzione resa da C.A. circa le specifiche condotte addebitate al prevenuto sub B) e C) supera positivamente il vaglio anche dell'attendibilità oggettiva, attesa la logica e verosimile dinamica degli accadimenti, la coerenza complessiva e la precisione dei dettagli raccontati.

Ella con puntualità descriveva le modalità di tempo e di luogo degli avvenimenti, circostanziava le condotte dei vari protagonisti, ricostruiva con sufficiente precisione le sue relazioni e quelle delle altre persone coinvolte, citava particolari originali e specifici (modalità di confezionamento degli spinelli a casa di I., assunzione di birre, consumo diretto di cocaina attraverso il naso, uso di un pene di gomma durante il rapporto con J., arredamento del soggiorno della casa di I., rottura del

bottone dei jeans, piccola lesione su un piede, appuntamento nei pressi del capolinea n. 7, modalità dei contatti con A a fine gennaio 2008, luoghi frequentati, modalità di spostamento e contatti avuti in Vercelli e Novara durante la fuga con A, luoghi e occasioni in cui consumava rapporti sessuali con A). Ciò detto, numerosi e coerenti sono i riscontri alla versione rassegnata dalla P.O..

Anzi tutto, i CC accertavano la veridicità della indicata ubicazione dell'abitazione di I, quale luogo di perpetrazione dei fatti sub B), nonché verificavano che effettivamente la P.O. presentava un piccolo taglio su un piede e che i pantaloni jeans avevano un bottone rotto, quale plausibile conseguenza della violenta azione di J. di sfilarglieli allorché, contro la sua manifestata volontà e resistenza fisica, insieme agli altri due compagni voleva avere rapporti sessuali con lei.

Molteplici e specifiche sono le conferme rassegnate dai testi escussi che raccoglievano le confidenze dei protagonisti in epoca non sospetta, sia durante il lacerante sfogo della vittima, che, per converso, per orgogliosa ammissione di J. (cfr., deposizione di T., M. P., C. e M. J.C.).

Segnatamente, J.D.V., parlando con M. P., ammetteva pacificamente la violenza di gruppo perpetrata con convergenti specifici dettagli descrittivi (azione combinata dei tre giovani a fini sessuali perpetrata dopo il primo rapporto consumato autonomamente dalla coppia, utilizzo di un grosso vibratore, stato di forte tensione emotiva della P.O. che alla fine si orinava addosso), così fornendo un distinto, autonomo e qualificato canale di conoscenza del fatto commesso sub B), senza che possa minimizzarsi tale fonte auto ed etero accusatoria quale frutto di mera artificiosa vanteria. Infatti, anche successivamente e in sede separata, allorché si era diffusa la notizia della denuncia, lo stesso J. confermava a C. che tutti e tre (lui, A e I) avevano posto in essere atti sessuali con A., benché a suo dire con il consenso della ragazza.

Sicché, anche di fronte a rischi sanzionatori, e pertanto al di fuori da ogni possibile fumosa spavalderia, J. ribadiva che vi era stato un rapporto a tre con la P.O., pur minimizzandone la valenza antisociale in ragione della asserita conforme volontà di A..

Conferme *de relato* sono state altresì fornite, in modo specifico e convergente, dai predetti testi sui rapporti sessuali consumati tra la P.O. e l'imputato durante la fuga da casa.

Del resto, la loro intima relazione e le loro abitudini sessuali rendono assolutamente credibile che i due, stando da soli, avessero consumato rapporti sessuali.

La attendibilità storica della versione resa da A. si coglie anche sotto il profilo delle dirette conferme rassegnate da Q. e da S. in ordine alla ospitalità ricevuta dalla ragazza in occasione della prima notte, prima che XXX giungesse da Napoli.

Dunque, vieppiù stante la mancanza di qualsiasi prova a discarico, deve ritenersi dimostrato l'assunto accusatorio.

Orbene, passando ad analizzare le due imputazioni sub B) e C), premesso che in virtù della giovanissima età della P.O. (13 anni) si impone comunque la procedibilità di ufficio anche per il reato sub C), deve osservarsi quanto segue.

Il reato di cui all'art. 609 octies C.p. - per la cui configurabilità è sufficiente che gli autori del reato siano anche soltanto due - integra una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, e consiste nella "partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis C.p.".

L'azione collettiva, in proposito, presuppone la necessaria presenza degli autori del reato al momento e sul luogo del delitto, ma l'esecuzione di questo non richiede necessariamente che ciascun partecipe realizzi l'intera fattispecie concorsuale degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.

In altri termini, non è richiesto il compimento, da parte del singolo partecipe, di un'attività tipica di violenza sessuale, essendo estesa, invece, la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, purché tenuta in una situazione di effettiva presenza sul luogo e al momento del fatto.

Proprio tale presenza distingue la commissione di atti di violenza di gruppo dal concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis C.p.: per la configurabilità del primo reato non è sufficiente l'accordo delle volontà dei partecipi al delitto, ma è necessaria la simultanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione dell'azione criminosa.

La pluralità degli aggressori e la loro contemporanea presenza producono effetti fisici e psicologici nella parte lesa eliminandone o riducendone la forza di reazione (cfr., Cass. pen., sez. III, 1.4.2008 n. 20279).

Quindi, ai fini della configurabilità del reato de quo non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, neppure essendo necessario che i componenti assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e al momento in cui tali atti vengano compiuti anche da uno solo dei correi, atteso che la determinazione di quest'ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo (cfr., Cass. pen., sez. II, 7.5.2008 n. 34830; Cass. pen., sez. III, 16.6.2009 n. 24804).

Orbene, ai fini della configurazione degli "atti sessuali" richiesti dalla norma contestata devono ritenersi compresi tutti quegli atti che siano idonei a compromettere la libera determinazione del soggetto passivo nella sfera sessuale, coinvolgendone la "corporeità sessuale", la quale peraltro non deve necessariamente limitarsi agli organi genitali in senso stretto, ma comprende anche le zone

che, secondo la scienza medica, psicologica, antropologico sociologica, sono C.d. erogene (cfr., ex multis, Cass. pen. sez. III, 1.4.2004 n. 15464).

Quindi, anche un superficiale rapporto “*corpore corpori*”, persino estraneo agli organi genitali, sebbene pertinente ad altre parti anatomiche che, normalmente e notoriamente, sono oggetto di concupiscenza sessuale, è idoneo ad integrare gli atti sessuali richiesti dalla fattispecie incriminatrice.

Del resto, la violenza richiesta dall’art. 609 bis C.p. non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da concretarsi in un vero e proprio costringimento fisico, bensì anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, consentendo in tal modo di superare la contraria volontà del soggetto (cfr., Cass. pen., sez. III, 5.4.2007 n. 14182).

Tra tali atti sono certamente compresi, in quanto stimolanti dell’istinto sessuale, anche i toccamenti del seno e delle cosce, anche se non scoperti, nonché il bacio e la palpazione del collo, di guisa che se commessi su persona infraquattordicenne non consenziente, come nel caso di specie, sono lesivi del bene tutelato, cioè della libertà sessuale del soggetto passivo del reato.

Nel caso di specie, la P.O. veniva palpeggiata sul seno e in generale sul corpo, denudata ed invitata espressamente da J.e I a calmarsi e non opporsi onde sottoporsi ad atti sessuali, e poi dallo stesso XXX toccata in mezzo alla gambe priva delle mutande.

Da subito, la ragazza reagiva sia esplicitamente, dicendo basta e invitando gli aggressori a smetterla ed a lasciarla stare, che dimenandosi con il corpo, proteggendosi con le coperte e poi scagliando calci contro gli aggressori.

In ogni caso, per la sua giovanissima età – conosciuta dai giovani – alcun valore poteva avere il suo eventuale consenso.

Dacché, non c’è dubbio che veniva operata una illecita intrusione, concreta e diretta, nella sfera sessuale della ragazza, perfezionando sotto il profilo oggettivo la condotta richiamata nella fattispecie contestata.

Peraltro, per come osservato in ordine alla configurabilità del reato contestato, ai fini della valutazione della responsabilità dell’imputato a nulla vale che le forme più gravi ed intrusive di violenza sessuale fossero state materialmente commesse da J.e I.

Infatti, dalla ricostruzione dei fatti è emerso che anche XXX, ad un certo punto, si avvicinava ponendosi sul divano più piccolo posto vicino al letto, partecipando direttamente ai toccamenti e/o alle attività moleste.

Ciò indica la piena e fattiva compartecipazione anche del prevenuto alla combinata aggressione sessuale nei confronti della vittima in una condizione di effettiva e stringente presenza sul luogo e al momento del fatto.

D'altronde, ove si tenga conto che l'odiosa attività di violenza sessuale veniva consumata all'interno dell'appartamento, è logico ritenere che proprio nella compattezza ed intesa tra loro i tre giovani colà presenti traessero la determinazione e lo slancio per abbandonarsi a tale vile condotta, superando psicologicamente ogni disagio connesso al possibile rifiuto della vittima e con la consapevolezza di poter soverchiare le possibili resistenze difensive di costei.

Quanto poi al profilo soggettivo, la norma richiede la coscienza e volontà di partecipare al compimento di atti di invasione nella sfera sessuale altrui senza l'ulteriore necessità di quelle finalità particolari (soddisfacimento dell'istinto sessuale), che pur nella generalità dei casi, di fatto, ne costituiscono il movente, ma non rientrano, tuttavia, nella fattispecie tipica (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. III, 5.3.2007 n. 9250).

Nella condotta posta in essere dall'imputato, in re ipsa è la prova del dolo, quale coscienza e volontà di concorrere all'attività concupiscente del "gruppo", stando alle accertate modalità dei fatti, che, per la loro diffusa, convergente ed espressa morbosa libidinosità, ne attestano senza possibilità di dubbio la volontà di partecipare ad atti di abuso sessuale in danno della inerme ragazza, che subito e ripetutamente chiedeva agli aggressori di cessare le loro lascive molestie.

Piuttosto, ritiene il Collegio che va ravvisata la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 609 octies, ult. co., C.p., poiché avuto riguardo alle modalità esecutive e alle circostanze dell'azione da lui direttamente poste in essere (successiva approccio alla vittima che toccava quando era già stata denudata dagli altri) può convenirsi che l'opera dell'imputato abbia avuto minima importanza nella preparazione ed esecuzione dell'azione.

Quanto all'imputazione sub C), posto che gli atti sessuali sono tutti quelli stimolanti dell'istinto sessuale, tra cui i tocamenti delle zone C.d. erogene, poiché nel caso di specie l'imputato consumava veri e propri rapporti sessuali con minore infraquattordicenne il cui consenso non poteva scriminare, si è certamente configurato oggettivamente il reato.

Quanto poi al profilo soggettivo, la norma richiede la coscienza e volontà del compimento di atti di invasione nella sfera sessuale altrui senza l'ulteriore necessità di quelle finalità particolari (soddisfacimento dell'istinto sessuale), che pur nella generalità dei casi, di fatto, ne costituiscono il movente, ma non rientrano, tuttavia, nella fattispecie tipica.

Nella condotta posta in essere dall'imputato, in re ipsa è la prova del dolo, quale coscienza e volontà di perpetrare gli atti sessuali che, per la loro invasività e morbosa libidinosità, ne attestano

senza possibilità di dubbio la volontà dell'imputato di abusare sessualmente in danno della minorenni infraquattordicenne scappata di casa.

Pertanto, in ordine all'età della vittima non solo non vi sono concrete ragioni per cui ritenere che l'imputato versasse in condizioni di ignoranza inevitabile, ma, per converso, risulta che costui fosse perfettamente a conoscenza della giovanissima età di Andrade, sia perché glielo aveva detto, sia perché ne conosceva il corso di studio e le condizioni di vita.

Ritiene il Collegio che va ravvisata la circostanza attenuante speciale del caso di minore gravità (art. 609 quater co 4° C.p., omologo a quello ex art. 609 bis ult. co., C.p.), poiché avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive e alle circostanze dell'azione, va ritenuto che la libertà sessuale personale della vittima - bene - interesse tutelato dalla norma incriminatrice - sia stata compromessa in maniera non grave.

Infatti, imponendosi una valutazione globale del fatto, basata sulle componenti oggettive del reato, nonché su quelle soggettive (considerazione della personalità dell'autore), con estensione a tutti gli elementi menzionati nell'art. 133 C.p., può convenirsi che i fatti si appalesano meno gravi, per le sue modalità oggettive, per il contesto relazionale, per l'età dell'autore dei fatti, nonché per le prevedibili modeste ripercussioni psicologiche sulla vittima.

Costei nutriva un forte trasporto emotivo nell'imputato che tra l'altro, di fronte alla rappresentate difficoltà familiari della ragazza, si prodigava per farla tornare a casa, facendole evitare scelte irrazionali e pericolose.

Pur avendo consumato rapporti sessuali completi non c'è dubbio che tali atti, pienamente condivisi e ricercati dalla P.O., non sortivano gravi traumi per quest'ultima che, anzi, in una difficile fase di fragilità psicologica, si sentiva gratificata e rasserenata dal sostegno morale e materiale offertele dal prevenuto.

Quanto, invece, al reato sub A), occorre rilevare che le prove acquisite non consentono di pervenire, oltre ogni ragionevole dubbio, alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato.

Con riferimento i fatti occorsi a casa di I, pur essendo pacifico che fossero stati offerti e poi consumati da A. piccoli quantitativi di hashish e cocaina (sia direttamente, che attraverso canne opportunamente confezionate), non vi è prova che fosse stato XXX a detenere e portare colà la droga, ovvero ad offrirla alla minore.

Anzi, per quanto è dato conoscere, era soprattutto J. che sollecitava la ragazza a consumare lo stupefacente.

Pertanto, lo stesso J. veniva indicato come soggetto avente frequentemente a disposizione droga per sé o per altri, per cui è plausibile che fosse stato lui a portare tale sostanza che poi offriva agli altri.

Sicché, è verosimile che XXX si fosse limitato in quella occasione a consumare droga (fumare spinelli o sniffare cocaina), senza nulla offrire e dare alla P.O..

Sicché, per tale episodio XXX va mandato assolto per non aver commesso il fatto

Anche per i fatti successivi, benché riferito da A. che avesse portato della marijuana da Napoli, non risulta che l'imputato lo avesse dato dalla P.O..

Piuttosto, lo consumava con altri amici.

Solo in una circostanza, presente anche T. , è emerso che A. avesse fatto "un tiro".

Tuttavia, ciò non è sufficiente a poter affermare che effettivamente si trattasse di stupefacente e non di una semplice sigaretta di tabacco.

L'estrema genericità della circostanza, in assenza di qualsiasi altro riscontro sulla tipologia, consistenza, formazione, origine ed effetti di quella sigaretta parzialmente fumata, impone anche per questo episodio l'assoluzione dell'imputato.

Per la giovane età, l'incensuratezza e per adeguare la pena ai fatti possono essere concesse altresì all'imputato le attenuanti generiche ex art. 62 bis C.p..

Tutte le attenuanti vanno ritenute prevalenti sulla contestata aggravante sub B).

I ravvisati reati vanno unificati sotto il vincolo della continuazione trattandosi di condotte omogenee commesse in danno della stessa persona a distanza di un breve arco temporale, e, quindi, sintomaticamente esecutive del medesimo disegno criminoso.

Dunque, va affermata la penale responsabilità di XXX XXX in ordine ai reati a lui ascritti ai capi B) e C) della rubrica e, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 C.p., si stima conforme a giustizia condannarlo alla pena di anni tre di reclusione, cui si perviene dalla pena base, per il più grave reato sub B), di anni sei di reclusione, diminuita per l'attenuante speciale della partecipazione di minima importanza ad anni quattro di reclusione e per le attenuanti generiche ad anni due e mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione con le condotte attenuate sub C) alla pena finale inflitta.

Seguono, per legge, la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali, nonché l'applicazione nei suoi confronti delle pene accessorie ed effetti penali di cui in dispositivo.

L'entità della pena esclude la concessione di qualsiasi beneficio di legge.

Cessate le esigenze probatorie che ne giustificarono il sequestro, i pantaloni rotti già appartenenti alla vittima – oramai di privi di qualsivoglia valore materiale ed economico, stante il tempo trascorso – vanno confiscati e distrutti.

La complessità delle argomentazioni giuridiche e delle questioni trattate ha impedito la redazione immediata della sentenza, giustificando il termine di giorni sessanta per la stesura della motivazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533 e 535 C.p.p., 609 octies ult. co., 609 bis ult. co., 62 bis, 69 e 81 cpv., C.p.;
di XXX colpevole dei reati ascrittigli ai capi B) e C) della rubrica e, riconosciute sub B)
l'attenuante della partecipazione di minima importanza e sub C) del caso di minore gravità, nonché
concesse le attenuanti generiche, valutate prevalenti sulla contestata aggravante sub B), ritenuta la
continuazione, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali.

Visto l'art. 609 nonies C.p.;

diC.l'imputato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e
amministrazione di sostegno, nonché interdetto in perpetuo da qualunque incarico nelle scuole di
ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private
frequentate prevalentemente da minori;

diC.la perdita dell'imputato dal diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona
offesa.

Visto l'art. 530 co. 2° C.p.p.;

assolve XXX XXX dal reato sub A) per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 240 C.p.;

ordina la confisca e distruzione dei pantaloni jeans di cui al C.R. 4297.

Visto l'art. 544 co. 3 C.p.p.;

indica il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.

Novara, 16.5.2014

IL PRESIDENTE Est.

Dott. Gianfranco Pezone

